

CONVENZIONE CON LA REGIONE LOMBARDIA-DIREZIONE GENERALE WELFARE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA.

Tra

- l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof., nato a il, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)

e

- La Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare con sede in Milano, codice fiscale 80050050154 qui rappresentata dal Direttore Generale dr Marco Trivelli, nato a Massa (MC), il 7 marzo 1964 domiciliato per la carica presso la sede di Milano, Piazza Città di Lombardia 1; (di seguito indicato Ente convenzionato)

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*;
- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 – T.U. delle leggi regionali in materia di sanità;
- il Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.6.2011;

Premesso che

- l'art. 34 e seguenti del Decreto L.vo n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.l. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- l'Ente Convenzionato ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- è interesse della Scuola di Specializzazione che i medici in formazione vengano accolti presso l'Ente Convenzionato per lo svolgimento di attività nell'ambito della struttura posta a disposizione dalla Direzione Generale Welfare.

- Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:
 - Consiglio della Scuola di Specializzazione in data
 - Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data
 - Senato Accademico in data

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2
(Finalità)

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo delle strutture di cui al successivo art. 3, poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Art. 3
(Impegni assunti dalla struttura convenzionata)

L'Ente Convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione esclusiva le strutture, i servizi logistici ed il personale laureato, medico, tecnico ed ausiliario facente capo alle Unità Organizzative Prevenzione ed Ospedaliera, nonché i laboratori specialistici ad essa afferenti meglio specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Ente Convenzionato assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 13 comma 2°.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

L'Ente Convenzionato è stato classificato come "collegato" ai sensi del Decreto Interministeriale n. 402/2017.

Art. 4
(Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 5
(Attività formativa)

L'Università, per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nell'Ente Convenzionato, senza alcun onere a proprio carico.

Ai sensi dell'art. 40 del D. L.vo 368/1999 i medici in formazione che frequentano la struttura convenzionata partecipano alle attività svolte presso la stessa sotto la guida del tutore e svolgono le attività secondo le direttive ricevute dal tutore stesso, d'intesa con la Direzione Generale Welfare e con i responsabili delle Unità Organizzative Prevenzione e Ospedaliera

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

(Frequenza dei medici in formazione)

Le strutture poste a disposizione dall'Ente Convenzionato saranno frequentate dai medici in formazione che abbiano stipulato specifico contratto di cui all'art. 38 del D.L.vo n 368/1999.

Le Parti concordano che la sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti. Pertanto, i medici in formazione, tenuti a frequentare le Unità Organizzative Prevenzione e Ospedaliera e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, svolgeranno i previsti compiti secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Generale Welfare, nonché con i responsabili delle Unità Organizzative Prevenzione e Ospedaliera.

I Dirigenti responsabili delle Unità Organizzative convenzionate, presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno della struttura in cui si effettua la formazione.

L'Ente Convenzionato consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione Generale Welfare concorderà con l'Università il numero di medici in formazione che potranno frequentare l'Unità Organizzativa convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui i medici in formazione dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nell'esecuzione di tali attività.

Art. 7

(Nomina dei professori a contratto e dei tutori)

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Ente, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale dipendente dall'Ente Convenzionato è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

Art. 8

(Oneri delle parti contraenti)

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 9

(Copertura assicurativa a carico dell'Università)

È a carico dell'Università la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività svolta dai medici in formazione, per quanto attiene sia alla responsabilità civile verso terzi sia agli infortuni e alle malattie professionali con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.lgs n. 368/1999.

Al riguardo le parti prendono atto che nell'ambito delle strutture poste a disposizione non è previsto lo svolgimento di attività assistenziale.

Art. 10

(Prevenzione e Sicurezza)

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente Convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lg.vo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato nomina gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del Regolamento U.E. Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

L'Ente Convenzionato, da parte sua, provvederà alla consegna dell'informativa al momento della designazione a soggetto autorizzato.

Art. 12

(Durata)

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4 (quattro) anni; fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione, alla sua scadenza, potrà essere rinnovata previo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'Ente Convenzionato si impegna a comunicare all'Università almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero alla conclusione dell'anno accademico in corso.

Art. 13
(Recesso)

Le parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

Art. 14
(Modifiche)

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15
(Imposte)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura e a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Milano, li

FIRMATA DIGITALMENTE

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE

(.....)

PER L'ENTE CONVENZIONATO

IL DIRETTORE GENERALE

(Marco Trivelli)

ALLEGATO "A" (Allegato da compilarsi a cura dell'Ente convenzionato)

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017 recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE
DELL'U.O./S.C. POSTA A
DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA

CODICE NSIS ¹ U.O.

DIRETTORE U.O.

STRUTTURA SANITARIA

(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;
in caso di articolazione in più sedi
specificare il Presidio)

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI ATENEO.....	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
	Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	
	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
	Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	

¹ NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

--	--

STANDARD STRUTTURALI			
A) FONDAMENTALI devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata collegata	Laboratorio di Sanità Pubblica (Sorveglianza Sanitaria)	SI N°	NO
	Laboratorio di Statistica Medica, Informatica ed Epidemiologica	SI N°	NO
	Laboratorio di controllo qualità, di organizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie	SI N°	NO

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nell'Ospedale che ospita l'U.O.
B) ANNESSI* *almeno quattro degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante ed uno nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante.	Laboratori di analisi chimico cliniche		
	Dipartimento di prevenzione		
	Nutrizione umana		
	Laboratorio di biologia molecolare		
	Igiene del lavoro-vaccinazione personale		
	Epidemiologia		
	Igiene ospedaliera		
	Controllo di gestione		
	Coordinamento cure primarie		

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	
	Medicina di laboratorio	
	Anatomia Patologica	
	DEA di 1° o 2° livello	

	Controllo di qualità aziendale e rischio clinico	
--	--	--

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO	Medici Chirurghi	
PERSONALE SANITARIO	Personale Tecnico	
	Personale Infermieristico	

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.)	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata
ATTIVITÀ ANNUALE DI DIAGNOSTICA, DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE E DI CONTROLLO DI QUALITÀ	Esami di laboratorio di chimica clinica e microbiologia		5.000	2.500
	Ambulatori		400	200

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI	Indicare il Volume annuale dell'U.O.
<p>Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.</p> <p>* Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione</p>	
Aver collaborato all'analisi di statistiche sanitarie correnti, ed averne progettata e realizzata almeno una in modo autonomo	*
Aver partecipato alla progettazione e alla realizzazione di almeno due indagini epidemiologiche, ed averne progettata e realizzata almeno una in modo autonomo	*
Aver collaborato ad analisi organizzative di strutture sanitarie, ed in particolare: almeno una valutazione del fabbisogno di risorse	*
Valutazioni di appropriatezza di procedure (diagnostico-terapeutiche), di percorsi o di regimi assistenziali e di qualità dell'assistenza	*
Aver collaborato ad almeno un progetto di valutazione e revisione di percorsi assistenziali integrati (cure primarie, territorio, ospedale)	*
Aver collaborato ad almeno una valutazione delle performances delle risorse umane	*
Aver collaborato ad almeno una valutazione degli esiti di una organizzazione sanitaria o di una sua parte	*

Aver collaborato alla predisposizione ed alla valutazione di almeno tre fra: interventi di informazione o educazione sanitaria, campagne di vaccinazione, indagini di sorveglianza dei rischi ambientali indoor/outdoor nelle comunità e/o gruppi a rischi, adeguatezza igienico-sanitaria di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione in comunità	*
Aver collaborato ad almeno un programma di screening	*
Aver collaborato ad almeno un programma di valutazione e gestione del rischio professionale e di sorveglianza sanitaria	*
Aver effettuato almeno uno studio di fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una comunità ed uno studio di fattibilità per la soluzione di problemi organizzativi di una istituzione	*
Aver collaborato almeno ad una valutazione di tecnologie sanitarie sotto il profilo dell'affidabilità, della sicurezza, dei rapporti costi-beneficio, costi-efficacia, costi-utilità, aspetti etici e giuridici	*
Aver collaborato alla predisposizione ed alla valutazione di programmi di miglioramento della qualità ed averne progettato e realizzato almeno uno in modo autonomo	*
Aver realizzato almeno un intervento di valutazione della qualità dell'assistenza con metodi di certificazione e/o accreditamento	*
Aver partecipato alla revisione critica della letteratura scientifica, con almeno una revisione sistematica con annessa meta-analisi, inerente gli interventi di prevenzione, diagnosi e cura, alla luce dell'evidence based medicine (EBM), evidence based healthcare (EBHC), evidence based prevention (EBP) e evidence based public health e aver collaborato all'attuazione dei principi di efficacia, appropriatezza ed efficienza nel processo decisionale in Sanità Pubblica	*
Aver collaborato alla progettazione, realizzazione e valutazione di almeno un programma di gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente inclusa la prevenzione e controllo delle Healthcare Associated Infections (HAI) e di Anti Microbial Stewardship (AMR);	*
Aver collaborato alla realizzazione di almeno una Root Cause Analysis (RCA) ed una Failure Mode Effect Analysis (FMEA)	*
Aver partecipato ad almeno una indagine epidemiologica di sorveglianza nutrizionale nelle comunità e/o gruppi a rischio e ad almeno una valutazione e categorizzazione di rischio alimentare	*
Aver collaborato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno un intervento di formazione di base o permanente per operatori dell'area sanitaria	*
Aver collaborato ad almeno un progetto di comunicazione con la popolazione, direttamente o attraverso i mass media, relativi a problemi o emergenze sanitarie	*
Aver collaborato all'organizzazione di interventi di emergenza sanitaria (reali o simulati);	*
Aver partecipato all'attività di ricerca scientifica con la pubblicazione di almeno un articolo su riviste indicizzate e/o una comunicazione o poster ad almeno un convegno nazionale/internazionale all'anno	*

Aver applicato la metodologia di ricerca qualitativa (reale o simulata)	*
Aver partecipato ad attività di Health Impact Assessment (reale o simulata)	*
Aver frequentato, per una durata da stabilire da parte del Consiglio della Scuola, direzioni sanitarie (ASL, Azienda ospedaliera, Presidio), Distretti sanitari, Dipartimenti di Prevenzione, Agenzie Sanitarie ed Agenzie per l'ambiente, partecipando a tutte le relative attività	
Aver frequentato, per una durata da stabilire da parte del Consiglio della Scuola, soprattutto strutture ove sia prevalente il rischio lavorativo biologico, partecipando alle attività di prevenzione e protezione della salute operate dai locali medico competente e responsabile della sicurezza	

Timbro e firma dell'Ente

Visto Il Direttore della Scuola

Da compilare da parte della Scuola di Specializzazione

L'U.O. viene inserita da parte della Scuola come:

Struttura di Sede / Struttura Collegata

(cerchiare la voce interessata)